

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari autonomi: Consob adotta nei propri atti e regolamenti le nuove denominazioni della legge di stabilità.

La Consob ha adottato le nuove denominazioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (in sostituzione di promotore finanziario), consulente finanziario autonomo (in sostituzione di consulente finanziario) e albo unico dei consulenti finanziari (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, "legge di stabilità per il 2016"; entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (delibera n. 19548 de l 17 marzo 2016). La legge n. 208/2015 ha disegnato il nuovo quadro normativo in materia di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Essa stabilisce, in particolare, che "le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal (...) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (...) sono trasferite all'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima". Oltre a prevedere un passaggio di funzioni di controllo, la legge di stabilità ha modificato, come visto, le denominazioni dei promotori finanziari, consulenti finanziari e del relativo albo. "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria". "I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». (...) "Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»". La legge n. 208/2015 stabilisce un regime transitorio per le modifiche citate e, inoltre, per il trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob al nuovo organismo. Essa prevede anche che "entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la Consob stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". Nelle more dell'adozione del suddetto regolamento e del protocollo di intesa necessari al passaggio delle funzioni di controllo e all'avvio dell'operatività del nuovo organismo e dell'albo unico dei consulenti finanziari, Consob ha deliberato di procedere alla modifica degli atti di carattere generale e della regolamentazione in materia di promotori finanziari. Ciò al fine di adeguare le denominazioni di promotore finanziario, consulente finanziario e albo unico dei promotori finanziari alle suddette nuove denominazioni. In particolare, con la delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 marzo e in vigore dal successivo 24 marzo, sono stati modificati i seguenti regolamenti e delibere Consob:

- regolamento intermediari;
- regolamento emittenti;
- regolamento in materia di consulenti finanziari;
- delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 contenente disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati;
- delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 contenente disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
- delibere n. 19460, 19461 e 19462 relative al regime contributivo della Consob per il 2016.